

# CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI

## S T A T U T O

### Art.1 - Oggetto e Sede

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi, costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 22 marzo 1994 dai Rettori e dai rappresentanti delle Università di Bari, Firenze, Napoli Federico II, Perugia, Bologna, Milano, Camerino, Cagliari e Basilicata si propone, anche ai sensi ed agli effetti dell'art.91 del D.P.R. n.382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, al fine di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo delle metodologie e processi innovativi, in accordo coi programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

Il Consorzio ha sede legale presso l'Università di Bari ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).

### Art.2 - Università Consorziate

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

### Articolo 3 - Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici o privati di ricerca, nazionali od internazionali, che operano nel campo istituzionale del Consorzio;
- b) mette a disposizione delle Università partecipanti le strutture ed i laboratori che possano costituire supporto per le attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca;
- c) promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti nel settore istituzionale del Consorzio;
- d) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca in questo campo al settore applicativo ed industriale;
- e) cura, in collaborazione con l'industria, la messa a punto di metodologie e la realizzazione di processi produttivi innovativi;
- f) esegue studi di ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi nel settore di competenza del Consorzio.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:

- a) potrà stipulare convenzioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con Enti pubblici o privati, con Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio;
- b) potrà procedere alla costituzione ed alla gestione di Sezioni, di Unità e di Laboratori di ricerca avanzata, in proprio, nell'ambito delle Università consorziate e, previ atti convenzionati, anche

d'intesa con Enti terzi pubblici o privati;

c) potrà attivare gruppi di ricerca a livello nazionale su tematiche di largo interesse.

#### Art.4 - Patrimonio

Le Università di cui all'Art.1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 5.164,57 (Eurocinquemilacentosessantasette/57) ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'Art.2, comma b), entri a far parte del Consorzio, è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

#### Art.5 - Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MURST, dal CNR, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;

b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dai fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MURST, con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art.12, D.P.R. 705 del 9 dicembre 1985;

c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MURST, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;

d) di finanziamenti e contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;

e) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;

f) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti.

#### Art.6 - Organi

Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Direttore;

c) la Giunta;

d) il Consiglio Scientifico;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art.7 - Il Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di Amministrazione, fra i professori di ruolo esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio.

Il Consiglio è nominato per un triennio; ogni membro è rieleggibile.

Il Consiglio elegge nella prima seduta il Direttore ed i componenti della Giunta. Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera dal Direttore del Consorzio contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno 1/3 dei suoi membri o per iniziativa del Direttore del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria, invece, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipa alla votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno 2/3 (due terzi) dei membri anche tramite delega e vi sia il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio ed i componenti della Giunta;
- b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi dal Consorzio;
- d) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche di Statuto;
- e) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) delibera in materia di convenzioni, contratti e commesse;
- g) sovrintende all'attuazione dei piani di attività di cui all'art.8;
- h) indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso dell'anno per attuare programmi del Consorzio;
- i) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni.
- l) determina la retribuzione da riconoscere annualmente ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre, sentito il parere del Consiglio Scientifico:

- a) delibera sull'istituzione e soppressione delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca, di cui al punto b) dell'art.3;
- b) nomina i Direttori delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo art.16;
- c) approva l'affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca;
- d) delibera su contratti a termine e borse di studio.

#### Art-8 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, da Direttori delle Sezioni, Unità e Laboratori di ricerca del Consorzio, e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, come definito nel regolamento di funzionamento, e partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso. Esso rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tale fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri in settori specifici, affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### Art.-9 - Il Direttore del Consorzio

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; egli è rieleggibile.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del

Consorzio stesso.

#### Art.10 - La Giunta

La Giunta del Consorzio è composta dal Direttore, che la presiede, e da quattro membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno. Essa rimane in carica tre anni.

La Giunta:

- a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- b) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, salvo ratifica degli stessi nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- c) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta, regolarmente costituita quando sia accertata la presenza di persona di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, delibera a maggioranza.

#### Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere nominati, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio. Il terzo dei membri effettivi del Collegio è un rappresentante del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Il Collegio rimane in carica per un triennio.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti, di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art.12 - Gestione Finanziaria

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività.

L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, contenente fra l'altro il programma delle attività scientifiche elaborato su proposta del Consiglio Scientifico.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo predisposto dalla Giunta, contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, di cui sono parte integrante le relative relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono inviati al MURST nei trenta giorni successivi, alle date di scadenza, ed alle Università consorziate per conoscenza.

#### Art.13 - Libri del Consorzio

oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze del Consiglio Scientifico;
- c) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il libro giornale;
- e) il libro degli inventari.

#### Art-14 - Personale

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà

predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

#### Art-15 - Durata e Recesso

Il Consorzio ha durata di anni dieci che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare tramite lettera, raccomandata A.R. indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

#### Art. 16 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro valore effettivo.

#### Art.17 - Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. in particolare:

- a) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- b) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) il regolamento di funzione degli organi.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento delle Unità di Ricerca, Sezioni e Laboratori del Consorzio.

I regolamenti di cui ai punti a) e b) sono inviati al MURST per l'approvazione.

#### Art.18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia. Per la definizione di eventuali controversie tra gli enti consorziati, il Foro competente è quello di Bari